

Comunicazione GSE dei crediti di imposta 4.0: casi operativi

Molte sono le criticità sorte tra gli operatori in relazione al nuovo modello di comunicazione investimenti 4.0, da inviare a mezzo PEC al GSE.

Il legislatore ha l'intento di redigere una pianificazione finanziaria, cioè necessita di comprendere in anticipo l'ammontare delle mancate entrate future, a seguito dell'utilizzo dei crediti d'imposta 4.0 e R&S. Partendo da tale presupposto, le casistiche oggettivamente difficili da "gestire" sono le seguenti:

Vediamoli in sintesi:

Casi	Soluzione interpretativa – in attesa di indicazioni ufficiali
<ul style="list-style-type: none">• Beni prenotati nel 2022 e consegnati nel 2023. interconnessi nel 2023	<ul style="list-style-type: none">• vanno considerati come beni targati 2022, quindi non necessitano di comunicazione preventiva, ma esclusivamente di quella consuntiva (se inviata quella vecchia, è sufficiente questa).
<ul style="list-style-type: none">• Beni interamente 2023 di cui ho è stato inviato il modello vecchio	<ul style="list-style-type: none">• Per gli investimenti dall'1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 il Decreto prevede l'invio della comunicazione a consuntivo, con il nuovo modello. Quindi prudenzialmente va inviata anche quella su nuovo modello.

Casi	Soluzione interpretativa – in attesa di indicazioni ufficiali
<ul style="list-style-type: none"> • Periodo di realizzazione: come data di inizio cosa indicare? La firma del contratto? La prima fattura? 	<ul style="list-style-type: none"> • Non è dato di sapere, in ottica 4.0 il periodo di realizzazione potrebbe essere quello dal quale ci si impegna giuridicamente, quindi ad esempio firma del contratto (attendere per l'invio del modello la prima fattura è probabilmente troppo tardivo).
<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione preventiva: deve essere fatta prima della firma dell'ordine di acquisto (documento giuridicamente vincolante all'acquisto) come si fa con la Sabatini? O può essere fatta a posteriori? 	<ul style="list-style-type: none"> • Non c'è certezza; Assonime indica come ragionevole l'invio della comunicazione dopo un congruo termine dal momento in cui viene effettuato l'ordine. Anche l'invio entro un congruo termine dalla stipula del contratto è un parametro ragionevole.

Inoltre, dato che il comma 4 dell'art. 1 del Decreto direttoriale recita:

Il modello di comunicazione di cui al comma 2 è trasmesso in via preventiva dall'impresa al fine di comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello è, altresì, trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.

letteralmente sembrerebbe che:

1. NON si possa procedere con l'ordine, prima dell'invio della comunicazione preventiva;

2. NON si possa farsi consegnare il bene prima dell'invio del modello.

L'invio della comunicazione **entro un congruo termine dalla stipula del contratto**, è un parametro ragionevole.

(MF/ms)